

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 09 – DEL 01.02.2021

TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: PROROGA, NOVITA' E BREVE RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA

Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020)

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020

D.M. 19 ottobre 2020

D.M. 31 luglio 2015

D.Lgs. 175/2014

PREMESSA

In base al D.Lgs. n. 175/2014, da alcuni anni i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche nell'anno (nonché gli eventuali rimborsi ottenuti), devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) da parte degli operatori sanitari obbligati a tale adempimento, per consentire la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di illustrare le novità intervenute in materia e di sintetizzare brevemente le regole-base che sottendono tale adempimento, segnaliamo la recentissima proroga del termine di trasmissione per i dati relativi al 2020, disposta con ***Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 20765/2021 del 22/01/2021***.

PROROGA AL 08/02/2021 DELLA TRASMISSIONE DEI DATI 2020 AL SISTEMA TS

Con ***Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 20765/2021 del 22/01/2021***, è stato prorogato dal 1° febbraio (essendo quest'anno il 31/01 un giorno festivo) **all'8 febbraio 2021** il termine per la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie e dei rimborsi relativi al 2020.

Contestualmente, sono stati posticipati i termini per l'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (dal 9 marzo al 16 marzo 2021) e per esercitare l'opposizione a



tale utilizzo da parte degli utenti (entro l'8 febbraio 2021).

Lo slittamento è stato deciso a seguito delle lamentele giunte da vari operatori e associazioni di categoria in merito ai disservizi tecnici del software rilevati nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, che hanno causate notevoli difficoltà nella trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento. Quindi, si hanno 8 giorni in più per ottemperare alla trasmissione dei dati al Sistema TS.

Si evidenzia inoltre che, con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà meramente confermato all'8 febbraio 2021 il rinvio del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2020 al Sistema Tessera Sanitaria.

1) D.LGS.175/2014: SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA

Con il D.Lgs. n. 175/2014 - denominato "*Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata*" - sono state previste una serie di semplificazioni fiscali ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata.

L'art. 3, comma 3, prevede infatti che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, contenente l'indicazione degli oneri detraibili e deducibili ai fini Irpef.

A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema tessera sanitaria da:

- aziende sanitarie locali,
- aziende ospedaliere,
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- policlinici universitari,
- farmacie, pubbliche e private,
- presidi di specialistica ambulatoriale,
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,



- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In altre parole, quando l'utente paga per una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (ricevuta, fattura o scontrino).

Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo utente.

A questo punto, l'iter si articola nelle seguenti 3 fasi:

1. l'erogatore del servizio sanitario, tenuto per legge all'invio dei dati del documento fiscale al Sistema TS, invia telematicamente le informazioni al Sistema TS;
2. l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'utente i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione IRPEF;
3. nel mese di febbraio l'utente può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome (funzione di Consultazione sul sistema TS) e manifestare il suo diniego all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione, relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

2) SOGGETTI OBBLIGATI


Pertanto, i **soggetti erogatori dei servizi sanitari** - elencati per macro-categorie al precedente paragrafo, ed esplicitati in dettaglio nel sottostante prospetto - sono obbligati ad inviare al Sistema TS i dati delle fatture/ricevute/scontrini emessi nei confronti dei propri utenti, al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dagli utenti nel corso dell'anno, affinché sia possibile la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Sono invece soggetti esclusi dall'obbligo di invio dei dati al Sistema TS:

- paramedici non indicati nel D.M. 1.09.2016 e D.M. 22.11.2019, salvo siano costituiti in società, configurabili come "strutture autorizzate per l'erogazione di servizi sanitari",
- medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali,



- veterinari: devono essere escluse le prestazioni rese nei confronti di animali non "da compagnia" o detenuti non per la "pratica sportiva" (es: prestazioni rese ai bovini da latte, ecc.), posto che non spetta la detrazione Irpef.

SOGGETTI OBBLIGATI Anche se in regime fiscale di vantaggio o regime forfetario.	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacie, pubbliche e private. • Aziende sanitarie locali. • Aziende ospedaliere. • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. • Policlinici universitari. • Presidi di specialistica ambulatoriale. • Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa. • Presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari. • Iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 	Art. 3 D. Lgs. 175/2014
	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture "autorizzate" all'erogazione dei servizi sanitari, anche se non accreditate con il SSN. • Esercizi commerciali di cui all'art. 4, c. 1, lett. d), e) f) D. Lgs 114/1998, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci [parafarmacie]. • Iscritti agli albi professionali degli psicologi. • Iscritti agli albi professionali degli infermieri. • Iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i. • Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica. • Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, c. 7, e 13 D. Lgs 46/1997. • Iscritti all'Albo dei veterinari, per spese riguardanti le tipologie di animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. 	Art. 1, c. 949 L. 208/2015 D.M. 1.09.2016 D.M. 22.03.2019 • Strutture sanitarie militari. • Istituti di medicina aerospaziale. D.M. 14.11.2019 Farmacia assistenziale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG)
	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritti all'albo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. • Iscritti all'albo professionale di tecnico audiometrista. • Iscritti all'albo professionale di tecnico audioprotesista. • Iscritti all'albo professionale di tecnico ortopedico. • Iscritti all'albo professionale di dietista. • Iscritti all'albo professionale di tecnico di neurofisiopatologia. • Iscritti all'albo professionale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. • Iscritti all'albo professionale di igienista dentale. • Iscritti all'albo professionale di fisioterapista. • Iscritti all'albo professionale di logopedista. • Iscritti all'albo professionale di podologo. • Iscritti all'albo professionale di ortottista e assistente di oftalmologia. • Iscritti all'albo professionale di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. • Iscritti all'albo professionale di tecnico della riabilitazione psichiatrica. • Iscritti all'albo professionale di terapeuta occupazionale. • Iscritti all'albo professionale di educatore professionale. • Iscritti all'albo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. • Iscritti all'albo professionale di assistente sanitario. • Iscritti all'albo dei biologi. 	D.M. 22.11.2019 Trattasi di albi istituiti con D.M. 13.03.2018 (ad eccezione dell'albo dei biologi). 

3) I DATI DA TRASMETTERE

In base al D.Lgs. 175/2014, i dati da fornire al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli contenuti in:

- ❖ **fatture,**
- ❖ **documenti commerciali,**
- ❖ **scontrini fiscali,**



relativi a:

- **spese sanitarie sostenute dal contribuente (e dai familiari a carico) nell'anno d'imposta**
- **rimborsi erogati.**

Fino al 2019, per ciascuna spesa sostenuta, o per ciascun rimborso ottenuto nell'anno, i dati da rendere disponibili presso il Sistema Tessera Sanitaria erano i seguenti:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

Nel corso del 2020, tuttavia, la **normativa del Sistema TS è stata modificata**, con la previsione di ulteriori dati da trasmettere, ed il conseguente adeguamento del tracciato informatico del Sistema TS; ciò al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria una più completa elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di permettere un migliore monitoraggio della spesa pubblica e privata sanitaria complessiva da parte dell'Amministrazione Pubblica, nonché per introdurre alcune semplificazioni operative per i soggetti che effettuano la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infatti, con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020**, intitolato "*Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall'anno d'imposta 2020*", è stato disposto che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **a decorrere dall'anno d'imposta 2020**, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità di pagamento cd. "tracciabili", stabilite dall'art. 1, co. 679, Legge n. 160/2019 (ossia, con versamento bancario o postale, ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate,



assegni bancari e circolari, ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all' art. 23 D.Lgs. n. 241/1997), fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all' art. 1, comma 680, della medesima Legge 160/2019 (ossia, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Al riguardo, si ricorda che, **dal 1° gennaio 2020**, in base all' art. 1, comma 679, L. 160/2019, al (solo) fine di fruire della detrazione IRPEF sulle spese sanitarie e veterinarie pagate nell'anno, i contribuenti hanno l'onere di sostenere il relativo costo mediante i suddetti **strumenti di pagamento tracciabili**, mentre rimangono esclusi da tale condizione solamente le spese di acquisto di medicinali e dispositivi medici (ad esempio, presso farmacie, parafarmacie, ecc.), ovvero le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (ex art. 1 co. 680 della L. 160/2019), le quali rimangono detraibili anche a fronte del pagamento in contanti.

Purtroppo, il Provvedimento del 16/10/2020 non ha brillato per chiarezza, avendo insinuato il dubbio negli operatori che i dati relativi al 2020, da trasmettere al Sistema TS, fossero solamente quelli inerenti a spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità di pagamento cd. "tracciabili".

Tale ambiguità è stata tuttavia risolta dal successivo **Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/10/2020** e dalle risposte alle **FAQ** pubblicate sulla sezione "Sistema Tessera Sanitaria" del sito dell'Agenzia delle Entrate, al link: **<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq>**

Infatti, dopo il Provvedimento del 16/10/2020, il MEF, con Decreto del 19/10/2020 (pubblicato in G.U. 29 ottobre 2020, n. 27 e denominato "Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie"), ha provveduto all'adeguamento delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS (riportate nell'**Allegato A** al citato D.M.), al fine di:

- 1) estendere i dati** che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento, e per la trasmissione telematica dei corrispettivi, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione;
- 2) modificare i termini di invio** dei predetti dati al Sistema TS;



- 3) prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,

chiarendo così i dati da comunicare ed i termini di trasmissione.

Con tale decreto, infatti, sono stati individuati, con riguardo al 2020 e agli anni successivi, sia le prestazioni (cioè, le spese) sanitarie e veterinarie i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema TS, sia i dati da trasmettere, come di seguito illustrato in dettaglio.

4) TIPOLOGIE DI SPESE SANITARIE E VETERINARIE SOGGETTE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

L'**Allegato A** del Decreto MEF del 19/10/2020 descrive - oltre alle caratteristiche del rinnovato tracciato telematico messo a disposizione dal Sistema TS per la trasmissione dei dati - anche le tipologie di **prestazioni (cioè, spese) sanitarie e veterinarie** i cui dati devono essere trasmessi dalle strutture/medici a ciò obbligati (elencati nei precedenti paragrafi).

Dunque, le prestazioni sanitarie e veterinarie, per le quali devono essere comunicati i dati al Sistema TS, sono le seguenti:

- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort.;
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del SSN;
- spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;



- farmaci per uso veterinario;
- altre spese sanitarie.

5) I NUOVI DATI DA COMUNICARE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2020

Per quanto riguarda i nuovi dati delle suddette prestazioni da trasmettere al Sistema TS - come richiamato nella finalità di cui al punto 1) del D.M. 19/10/2020 - si evidenzia che l'art. 2 di tale decreto (intitolato "Trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS"), al comma 1 recita:

"Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020".

In sostanza, viene disposto che, per le **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020**:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente ai dati dei documenti fiscali oggetto di comunicazione al Sistema TS, provvedono a trasmettere i medesimi dati già comunicati in questi anni, **comprensivi anche dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie (e veterinarie)**;
- tale **informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione** di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di Bilancio 2020 (sopra descritte).

A maggior chiarimento dell'individuazione delle spese sanitarie/veterinarie e dei dati oggetto di trasmissione al Sistema TS, l'Agenzia ha confermato la sua impostazione nella **FAQ**, pubblicata sul sito, riportata nel box sottostante.



CON RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE, QUALI SONO I DATI CHE UN OPERATORE SANITARIO, OBBLIGATO ALL'INVIO, DEVE TRASMETTERE AL SISTEMA TS?

Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, che prevede che i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili, nonché del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 19 ottobre 2020, che stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, si precisa che gli **operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie, indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili.**

Tale informazione è **obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020 (ossia per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).**

SINTESI:

In sintesi:

- 1)** i dati da trasmettere al Sistema TS sono quelli afferenti a **tutte le prestazioni sanitarie e veterinarie** (riportate nell'Allegato A al D.M. 19/10/2020), effettuate dai soggetti a ciò obbligati e certificate da fattura scontrino o documento commerciale, senza distinzione tra prestazioni pagate con modalità tracciabili o con modalità non tracciabili;
- 2)** per le prestazioni sanitarie e veterinarie per le quali è previsto, dall'art. 1, co. 679, Legge di Bilancio 2020, l'onere dell'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (ai soli fine della loro detrazione Irpef, ricordiamolo), **relativamente alle spese sostenute dagli utenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, è obbligatorio specificare nel tracciato del Sistema TS la modalità di pagamento da**



questi utilizzata, indicando i seguenti valori nel campo "Modalità di pagamento":

1: *modalità tracciabile articolo 1, comma 679 legge di bilancio 2020*

0: *modalità non tracciabile (es. contante);*

- 3)** per le prestazioni sanitarie e veterinarie per le quali è prevista, dall'art. 1, co. 680, Legge di Bilancio 2020, l'esclusione dall'onere dell'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (in quanto detraibili ai fini Irpef anche se pagate in contanti), **relativamente alle spese sostenute dagli utenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, rimane facoltativa l'indicazione, nel tracciato del Sistema TS, della modalità di pagamento da questi utilizzata.**

Tuttavia, qualora il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema TS, decida, facoltativamente, di inserire anche tale informazione, dovrà indicare i seguenti valori nel campo "Modalità di pagamento":

1: *modalità tracciabile articolo 1, comma 679 legge di bilancio 2020*

0: *modalità non tracciabile (es. contante)*

Si ricorda che si tratta delle spese per medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese sostenute presso strutture pubbliche, oppure strutture private ma accreditate al SSN.

4) I NUOVI DATI DA COMUNICARE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2021

In base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 19/10/2020, per le **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie e veterinarie e ai documenti fiscali oggetto di trasmissione (sopra illustrati), sono obbligati a comunicare, oltre ai dati già oggetto di comunicazione per il 2020, anche i **seguenti ulteriori dati**:

- **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento fiscale,
- **aliquota o natura IVA della singola operazione** (per es. "operazione esente");
- **indicazione dell'esercizio dell'opposizione**, da parte dell'assistito, alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza



l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

5) I NUOVI TERMINI DI INVIO DEI DATI

A norma dell'art. 7 del D.M. 19/10/2020, per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema TS, i nuovi termini sono:

- **entro la fine del mese di gennaio 2021**, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

A tal proposito, sono tuttavia sorti alcuni dubbi applicativi.

In relazione alla dichiarazione precompilata, come chiarito fin dal gennaio 2016 dalle FAQ disponibili sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie/veterinarie segue il "**critério di cassa**", cioè deve tenere conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

Tale impostazione è stata confermata dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 19 ottobre 2020, il quale prevede che la trasmissione dei dati è effettuata "*entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020*".

La successiva lettera b) stabilisce invece che la trasmissione è effettuata "*entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021*". Pertanto, da una parte si fa riferimento alle "*spese sostenute*" (cioè pagate), dall'altra si individua il termine "*entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale*", che però potrebbe non essere stato pagato nel mese di emissione del documento fiscale.

Inoltre, anche le specifiche tecniche per l'invio dei dati al Sistema TS, contenute nell'Allegato A al DM 19 ottobre 2020:

- da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l'indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
- dall'altra, prevedono solo il "*Flag Data Pagamento Anticipato*", da valorizzare a "1" per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.



Fortunatamente, con la seguente **FAQ** pubblicata, nel sito del Sistema TS, si è chiarito ogni dubbio:

QUALI SONO LE NUOVE SCADENZE PER L'INVIO DEI DATI DI SPESA 2021?

*Sebbene l'art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, **per l'anno 2021 resta valida la logica di cassa** che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione.*

6) NUOVO TRACCIATO

Il nuovo tracciato riguarda i pagamenti sostenuti dagli utenti a partire dal 1° gennaio 2021: sul tracciato i campi aggiuntivi sono stati definiti non obbligatori solo per consentire la retro-compatibilità con le spese 2020.

Infatti, le spese 2020 andrebbero inviate con il vecchio schema (integrato ovviamente del campo "Modalità di pagamento", obbligatorio dal 2020), ma, se inviate con il nuovo, il Sistema TS non terrà conto dei campi aggiuntivi obbligatori dal 2021.

Invece, **le spese 2021 devono essere inviate con il nuovo tracciato.**

Tuttavia, è prevista al riguardo una **moratoria**: infatti, per almeno i primi 3 mesi del 2021, il Sistema TS acquisirà comunque i documenti di spesa validi inviati con il tracciato non aggiornato e restituirà apposita segnalazione di mancato adeguamento.

7) OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DAI DATI

L'art. 3 del DM 31/07/2015 precisa che l'utente ha diritto di opporsi, anche oralmente, a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e veterinarie e dei relativi rimborsi, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto l'operatore non deve né può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro.

L'opposizione dell'utente è manifestata con le seguenti modalità:

1. nel caso di scontrino parlante: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.



2. negli altri casi: chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale (l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: *Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31.7.2015*). L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

In ogni caso, nel caso in cui l'utente non si sia opposto al momento dell'effettuazione della prestazione potrà comunque opporsi, tramite due metodi:

- Opposizione tramite Sistema TS. A partire dal 2018 l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema TS all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
- Opposizione tramite Agenzia delle Entrate. Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito, in alternativa alla modalità di cui sopra, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello (vedi sotto) e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi a una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

PROROGA DELL'ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE RELATIVAMENTE AI DATI SANITARI 2020:

Con la proroga disposta dal recentissimo **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 20765/2021 del 22/01/2021**, l'opposizione relativa ai dati del 2020 può essere esercitata dall'utente:


- fino all'8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati



aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (cd. "Opposizione tramite Agenzia delle entrate");

- dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all'8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (cd. "Opposizione tramite Sistema TS").

Si riporta il modulo per l'esercizio dell'opposizione:



agenzia entrate

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Con questo modello l'assistito manifesta all'Agenzia delle entrate l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie (spese ed eventuali rimborsi) per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale:

Cognome e Nome:

Luogo di nascita: Data di nascita:

Tessera sanitaria Numero: Data di scadenza:

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI

Codice fiscale:

Cognome e Nome:

Luogo di nascita: Data di nascita:

Tessera sanitaria Numero: Data di scadenza:

CHIEDE

CHE I DATI (SPESE ED EVENTUALI RIMBORSI) RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA (barrare le relative caselle)

A Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del SSN

B Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici

C Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE

D Servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie (es. spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, test per glicemia, misurazione pressione sanguigna, ecc.)

E Prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o degenza, al netto del comfort; prestazioni erogate da esercenti professioni sanitarie

F Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)

NON VENGANO UTILIZZATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2020

Luogo e data: Firma (per esteso e leggibile):

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

8) PRESTAZIONI MISTE LA QUESTIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Un aspetto da tenere presente nell'ambito della fatturazione delle prestazioni sanitarie, riguarda l'eventualità che i documenti contengano sia spese di natura sanitaria, sia voci di spesa non concernenti l'ambito medico.

Ad esempio, le cooperative sociali, spesso svolgono prestazioni che non sono prettamente sanitarie, ma socio-sanitarie o relative a prestazioni sanitarie e a "comfort" non sanitari quali pasti od altre prestazioni non sanitarie.

Tali prestazioni contengono una componente sanitaria che va obbligatoriamente comunicata al sistema TS.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie, sia altre voci di spesa non sanitarie, non va emessa la fattura elettronica, ma **cartacea**.

In quest'ultimo caso, occorre, però, distinguere due diverse fattispecie:

- 1)** se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno **comunicate distintamente al Sistema TS** (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
 - ❖ l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo gli **specifici codici** evidenziati negli allegati ai decreti ministeriali, che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS (cfr. Allegato A D.M. 19/10/2020);
 - ❖ l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il **codice AA "altre spese"**;
- 2)** qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia **"altre spese" (codice AA)**.

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE SANITARIE E NON, PER LE PERSONE ASSISTITE
IN STRUTTURA (OBBLIGATORIA AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI,
ORIENTATIVA AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL TRACCIATO SISTEMA TS)**



Al riguardo, può essere utile ricordare che la normativa fiscale prevede, per le persone anziane, disabili e le loro famiglie, di dedurre o detrarre dalla dichiarazione dei redditi, parte delle spese sostenute per la cura presso strutture di assistenza.

Le strutture possono essere sia pubbliche che private, convenzionate/accreditate e non, semiresidenziali (centri diurni) e residenziali (case-residenze per anziani non autosufficienti, case protette, residenze assistenziali sanitarie, case di riposo).

Gli assistiti devono richiedere alla struttura una dichiarazione annua riassuntiva delle spese sostenute che possono essere utilizzate per la dichiarazione dei redditi.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso della regione Emilia-Romagna:

Sulla base della normativa vigente, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato e concordato con la Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna, alcune indicazioni valide per i servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari accreditati (definitivamente e/o provvisoriamente) per anziani non autosufficienti.

Nell'ambito del sistema regionale di remunerazione dei servizi socio-sanitari, approvato con la DGR 273/16, la Regione ha determinato (esclusivamente per i servizi accreditati, definitivamente e/o provvisoriamente) le spese per l'assistenza specifica.

Tali spese vanno individuate dal soggetto gestore del servizio accreditato conteggiando, (al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune), il 50% della retta a carico dell'utente (anche nel caso di accoglienza temporanea di sollievo) per la casa residenza per anziani, per il centro diurno e il 90% per l'assistenza domiciliare.

Pertanto, i soggetti gestori di CRA e CD accreditati, per i soli utenti che hanno occupato posti accreditati con utilizzo del FRNA, sono tenuti a rilasciare la dichiarazione annuale delle spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica nel rispetto delle percentuali sopraindicate nel rispetto della normativa vigente.

9) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24; di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre le scadenze indicate nel precedente paragrafo 5).

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali alternativi:

- inserimento di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line);



- invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO);
- invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO).

Come verificare l'esito della trasmissione?

Il sistema all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati. Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell'utente **un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema o acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.**

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi intermediari, a ciò delegati dal contribuente.

Per conferire la delega, il medico/struttura deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e, con un'apposita funzione di "Gestione deleghe", indicare la scelta del soggetto terzo.

Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato. In particolare, il Sistema TS verificherà che:

- il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato a Entratel);
- esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo, così come fornito dal medico, e il relativo codice fiscale indicato.

10) SANZIONI

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati sanitari (necessari, come più volte detto, ai fini del computo degli oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef), è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una **sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:**

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro.

La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle



Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la **sanzione è ridotta a 1/3**, con un massimo di euro 20.000,00.

11) DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con l'avvento del 2021, non si è assistito ad alcun cambiamento nelle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, visto che le relative fatture dovranno essere emesse ancora in formato cartaceo.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1105, legge 178/2020), infatti, le disposizioni di cui all'art. 10-bis del DL 119/2018 e, conseguentemente, quelle contenute nell'art. 9-bis del DL 135/2018, sono prorogate anche per il 2021.

In sostanza, quindi, **continueranno a non poter emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI)**:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018).

Le motivazioni della proroga anche al 2021 vanno ricercate nella mancata realizzazione di specifiche tecniche, attraverso le quali si possa procedere all'emissione di fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.

Infatti, restano tuttora ferme le questioni correlate al rispetto delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 (in particolare quelle dell'art.9, che vieta il trattamento dei dati relativi alla salute) sottolineate dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva richiesto, con Provv. 511 del 20/12/2018, che l'Agenzia individuasse "quanto prima idonee misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali degli interessati".

Pertanto, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e **2021**, è fatto divieto di emettere fatture in formato elettronico se i relativi dati sono da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria.

Dunque, dovrà essere emessa **fattura in modalità cartacea** da parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia richiesto l'invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il suddetto invio poi effettivamente avvenga (art. 10-bis del DL 119/2018).



Inoltre, i dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti non devono essere comunicati mediante il c.d. "Esterometro", al fine del rispetto dei dati sensibili (***Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 327***).

ALCUNE FAQ PRESENTI SUL SITO WWW.SISTEMATS1.SANITA.FINANZE.IT

<p><u>VANNO COMUNICATE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA LE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PER LE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE?</u></p>	<p>CONSIDERATO CHE IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE È UN ELEMENTO ESSENZIALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ONERE NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E CHE RIENTRA TRA I DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE, IN ASSENZA DI TALE INFORMAZIONE, LA SPESA NON DEVE ESSERE TRASMESSA.</p>
<p><u>VANNO TRASMESSE LE SPESE SANITARIE NON PAGATE DALL'ASSISTITO O DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SANITARIA NELL'ANNO DI EMISSIONE DELLA FATTURA?</u></p>	<p>LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE SEGUE IL "CRITERIO DI CASSA". I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE SONO TRASMESSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA TENENDO CONTO DELLA DATA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO, A PRESCINDERE DAL FATTO CHE IL DOCUMENTO DI SPESA RIPORTI UNA DATA PRECEDENTE.</p> <p>PERTANTO, NEL CASO DI FATTURA EMESSA NELL'ANNO 2016, PER LA QUALE IL PAGAMENTO SIA STATO EFFETTUATO A GENNAIO 2017, LA SPESA SANITARIA NON VA TRASMESSA TRA QUELLE RELATIVE AL 2016.</p>
<p><u>COME VANNO COMUNICATI GLI IMPORTI RELATIVI AL BOLLO E ALL'IVA ESPOSTI IN FATTURA?</u></p>	<p>L'IMPOSTA DI BOLLO E L'IVA ESPOSTE IN FATTURA/RICEVUTA SEGUONO IL TRATTAMENTO DELLA SPESA SANITARIA CUI SI RIFERISCONO E CONFLUISCONO NELLA RELATIVA TIPOLOGIA DI SPESA.</p>
<p><u>COME VA TRASMESSO UN DOCUMENTO ATTESTANTE UNA SPESA PAGATA SIA IN CONTANTI CHE IN MODO TRACCIATO?</u></p>	<p>SE UNA PRESTAZIONE SANITARIA VIENE PAGATA DAL CITTADINO IN PARTE IN CONTANTI IN E IN PARTE MODO TRACCIATO, IL DOCUMENTO DI SPESA VA INVIATO AL SISTEMA TS COME "NON TRACCIATO" (PAGAMENTO TRACCIATO= NO).</p>
<p><u>COME VA TRASMESSO UN</u></p>	<p>SE IL PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE SANITARIA È AVVENUTO CON</p>



<p><u>DOCUMENTO DI SPESA ATTESTANTE UN PAGAMENTO TOTALMENTE TRACCIATO AD ECCEZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL BOLLO?</u></p>	<p>METODI TRACCIABILI FATTA ECCEZIONE PER L'IMPOSTA DI BOLLO, VERSATA INVECE IN CONTANTI, L'EROGATORE PUÒ COMUNICARE SOLO L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE SANITARIA VERSATA CON METODI DI PAGAMENTO TRACCIABILI E INVIARE IL DOCUMENTO DI SPESA COME PAGAMENTOTRACCIATO = SI.</p> <p>TALE SCELTA VA NELLA DIREZIONE DI FAVORIRE IL CONTRIBUENTE, TENENDO CONTO CHE L'IMPORTO DEL BOLLO È SICURAMENTE MINIMO RISPETTO AL TOTALE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA; SE INFATTI L'INTERO IMPORTO VENISSE TRASMESSO COME "NON TRACCIATO" PERCHÉ IL SOLO BOLLO È STATO PAGATO IN CONTANTI, IL CONTRIBUENTE NON TROVANDO LA SPESA IN DETRAZIONE NELLA SUA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, SAREBBE COSTRETTO A MODIFICARLA E AD INSERIRE LA QUOTA DETRAIBILE DELLA SPESA.</p>
<p><u>CON RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE, QUALI SONO I DATI CHE UN OPERATORE SANITARIO, OBBLIGATO ALL'INVIO, DEVE TRASMETTERE AL SISTEMA TS?</u></p>	<p>TENUTO CONTO DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 329676 DEL 16 OTTOBRE 2020, CHE PREVEDE CHE I DATI DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE, FORNITI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL SISTEMA TS, SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE CON MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILI, NONCHÉ DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL 19 OTTOBRE 2020, CHE STABILISCE CHE I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS PROVVEDONO, RELATIVAMENTE AI DATI DEI DOCUMENTI FISCALI, ALLA TRASMISSIONE DEI MEDESIMI DATI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI DECRETI ATTUATIVI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N. 175, COMPENSIVI DELL'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SANITARIE, SI PRECISA CHE GLI OPERATORI SANITARI DEVONO TRASMETTERE AL SISTEMA TS TUTTI I DATI DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE INDICANDO SE LA RELATIVA SPESA SIA STATA SOSTENUTA CON STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI O NON TRACCIABILI.</p> <p>TALE INFORMAZIONE È OBBLIGATORIA PER TUTTI I DOCUMENTI FISCALI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE CHE NON RIENTRANO NELLE CASISTICHE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 680, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (OSSIA PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E DI DISPOSITIVI</p>



	MEDICI, PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE E DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE).
<u>COME VA IMPOSTATO IL CAMPO "NATURA"?</u>	PER IL DOCUMENTO COMMERCIALE (SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE) IL CAMPO "NATURA" È DA DUE CARATTERI E ASSUME I VALORI DA N1 A N6. PER LA FATTURA, IL CAMPO VA DA 2 A 4 CARATTERI E ASSUME I VALORI DA N1 A N7 CON I RELATIVI SOTTOCODICI, OVE PREVISTI.

IL DIRETTORE
Dott. Favaron Carlo

